

10 aprile 2019

State Street Global Advisors

20 Churchill Place, London

United Kingdom

E14 5HJ

WWW.ssga.com

**Informativa sulle conseguenze di uno scenario di “No deal Brexit” / Comunicazione a Clienti professionali su richiesta in conformità alla Comunicazione CONSOB n. 7 del 26 marzo 2019**

Gentili Signori,

in data 25 marzo 2019, in considerazione della perdurante incertezza in merito alla ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (insieme, il “Regno Unito”), dell’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018 (l’“Accordo di Recesso”), il governo italiano ha emanato il Decreto legge n. 22 (il “Decreto”), in cui sono state approntate misure mirate ad assicurare continuità nella prestazione dei servizi finanziari a clienti italiani da parte di imprese del Regno Unito.

Le disposizioni del Decreto hanno alcune implicazioni sul rapporto contrattuale tra State Street Global Advisors Limited (“SSGA Ltd.”) e Voi, in qualità di nostro cliente.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione relativa alla Brexit datata 13 dicembre 2018, con la presente desideriamo condividere con Voi tali implicazioni.

**Vi preghiamo di notare che le disposizioni del Decreto si applicheranno soltanto nel caso di una cosiddetta “Hard Brexit”, ovvero uno scenario in cui il Regno Unito dovesse lasciare l’UE senza stipulare un Accordo di Recesso.**

*Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del Decreto, “le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione a favore di [...] clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del TUF, cessano l’attività entro la data di recesso.”*

Fatto salvo quanto segue, per quanto a nostra conoscenza, CONSOB considera attualmente i sistemi pensionistici di primo pilastro come rientranti nella categoria di “clienti professionali su richiesta”.

L’interruzione della prestazione di servizi finanziari resi in base ai contratti in essere dovrà avvenire, in base al Decreto, alla data di recesso ovvero, al fine di evitare pregiudizio ai clienti, nel più breve tempo possibile necessario ad un’ordinata chiusura dei rapporti in corso, ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di recesso.

Per quanto a nostra conoscenza, al momento dell'invio della presente comunicazione non è ancora certo se si verificherà uno scenario di "Hard Brexit" o se si giungerà ad un accordo su un periodo transitorio nei rapporti tra Unione Europea e Regno Unito e, di conseguenza, se si applicherà effettivamente il Decreto con la conseguente necessità di chiusura dei rapporti.

Non appena vi sarà maggiore chiarezza a riguardo, SSGA Ltd Vi contatterà immediatamente per confrontarsi in merito alle conseguenze per il nostro rapporto.

Cordiali saluti,

State Street Global Advisors Limited